

Disegno di legge n. 491 del 29.01.07 (primo firmatario)

## **Interventi relativi alle 'pro loco'**

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

Le 'pro loco' sono sorte in Italia negli ultimi decenni dell'Ottocento e, come avveniva in altri paesi europei, hanno assunto le denominazioni più diverse: comitati di cura, società per il concorso dei forestieri, associazioni per il movimento dei forestieri, società di abbellimento, oppure semplicemente Pro.

Il nome 'pro loco' fu in breve tempo generalizzato a tutte le associazioni turistiche locali.

Le 'pro loco' in Italia sono circa 5.600; il loro compito è quello di rendere più accogliente il soggiorno nel centro in cui operano: in effetti, presso molti comuni, le 'pro loco' svolgono un ruolo essenziale sia nel valorizzare le locali attrattive turistiche e culturali, sia nell'organizzare attività del tempo libero, collaborando con le amministrazioni comunali; nei comuni dove le 'pro loco' non esistono sono le stesse amministrazioni comunali ad agevolare la costituzione.

Si rende qui necessario, a nostro avviso, precisare il collegamento tra i settori del turismo e del tempo libero: i due settori, pur presentando tratti individuali ben distinti, risultano spesso complementari tra loro, poiché gli stessi servizi che si offrono ai residenti possono entrare a pieno titolo nell'offerta turistica di una determinata area e diventare in tal modo efficaci stimoli di richiamo turistico.

Pertanto, se per sviluppo della qualità del tempo libero si intendono le azioni volte a favorire l'accrescimento delle strutture, delle infrastrutture e dei servizi rivolti principalmente alla popolazione residente, aiutandola a conoscere e a vivere più intensamente il proprio ambiente naturale ed umano che molto spesso ignora o consuma in modo acritico e, a volte, dannoso, si può affermare che attraverso tale politica del tempo libero si realizza anche una vera politica turistica.

Il presente disegno di legge, che sottoponiamo all'approvazione dell'Assemblea regionale siciliana, intende valorizzare al massimo le intelligenze, la passione per l'ambiente, per la storia, per le tradizioni e la cultura del proprio territorio che i volontari delle 'pro loco' esprimono attraverso una miriade di iniziative locali.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. La presente legge mira a migliorare e potenziare le attività delle pro loco che, come associazioni riconosciute, hanno finalità di importanza strategica per la promozione turistica e di valorizzazione dei prodotti delle realtà locali, e degli aspetti culturali, storici, sociali e gastronomici dei luoghi su cui insistono, siano esse comuni o frazioni.

Art. 2.

1. La Regione riconosce alle pro loco iscritte all'albo regionale, che siano impegnate nella organizzazione di sagre, fiere, manifestazioni di promozione turistica, mercatini e eventi similari, il diritto di poter ottenere licenze temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti caratteristici, senza l'obbligo di possedere l'iscrizione al registro esercenti il commercio (R.E.C.) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 3.

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, disciplina con proprio decreto le autorizzazioni per le licenze temporanee rilasciate dai comuni alle associazioni turistiche pro loco.

Art. 4.

1. L'esenzione dell'iscrizione al registro esercenti il commercio (R.E.C.) vale anche per le pro loco iscritte all'albo regionale che gestiscono i circoli riservati ai soci.

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.